

## MADE IN ITALY: INTERVIENE LA CORTE DI CASSAZIONE

*Fiammetta Malagoli*

Il protagonista della vicenda era stato imputato di avere importato prodotti con segni distintivi nazionali atti ad indurre in inganno il compratore sull' origine e la provenienza del prodotto. In particolare, egli aveva presentato alla dogana alcuni cartoni contenenti portafogli di pelle confezionati in Cina, sulla quali era stata impressa la dicitura "*Vera Pelle Italy*". I portafogli, solo sull' angolo in basso, recavano un piccolo adesivo con la frase "*Made in PRC.*".

Condannato dal Tribunale di Genova alla pena di due mesi di reclusione, l' imputato interponeva appello. La Corte d' appello di Genova accertava che, effettivamente, la pelle dei portafogli era stata acquistata in Italia ed era stata, poi, inviata in Cina per la confezione dei portafogli. Ritenne, tuttavia, che la scritta impressa fosse idonea ad ingannare l' acquirente in relazione al luogo di produzione del portafogli, non essendo giudicata sufficiente l' apposizione del cartellino indicante che il luogo di fabbricazione era la Cina. Infatti, tale cartellino era semplicemente un adesivo, mentre l' indicazione avrebbe dovuto essere impressa a fuoco sul prodotto.

L' imputato presentava ricorso in cassazione, sostenendo che l' art. 4, comma 49 della L. 24 dicembre 2003, n. 350 tutela l' affidamento dei consumatori circa la provenienza del prodotto da una determinata azienda, che ne assicura la qualità, e non da un determinato luogo. La dicitura "*Vera pelle Italy*", stampata sul prodotto, sarebbe stata vera, perché si trattava di pelle italiana e non ingenerava, quindi, confusione sul prodotto.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, cassando senza rinvio la sentenza impugnata.

In particolare il Supremo Giudice ha evidenziato come, anche prima dell' entrata in vigore della legge 23 luglio 2009, n. 99, relativa allo sviluppo ed all' internazionalizzazione delle imprese, si fosse sempre ritenuto che per "provenienza ed origine" della merce si intendesse non già la provenienza della stessa da un certo luogo di fabbricazione, anche parziale, ma "la provenienza da un determinato imprenditore, che si assume la responsabilità giuridica, economica e tecnica della produzione e si rende garante della qualità del prodotto nei confronti degli acquirenti".

E' irrilevante che la ditta italiana sia stata solo importatrice o abbia partecipato alla produzione della merce, perché, in ogni caso, si rende garante della qualità del prodotto nei confronti degli acquirenti.

Il reato si configura se l' imprenditore, oltre al proprio marchio ed al riferimento alla sua sede, apponga una dicitura, con la quale affermi espressamente che il prodotto è stato fabbricato in Italia (o in un paese diverso, rispetto a quello di effettiva fabbricazione). In questo caso la falsa attestazione che la merce è stata fabbricata in un determinato paese è idonea ad ingannare il consumatore e ad incidere sulle sue scelte.

Non esiste per l' imprenditore un obbligo di indicare il luogo di fabbricazione del prodotto. Se, infatti, tale obbligo fosse posto dal nostro legislatore e non dagli altri paesi dell' Unione Europea, esso si scontrerebbe con i principi comunitari di libera circolazione dei beni e dei servizi, potendo indurre le imprese a far realizzare il prodotto da industrie nazionali, anziché rivolgersi alle industrie di altri Stati membri. Un obbligo del genere, poi, sarebbe in contrasto con gli articoli 3 e 41 della Costituzione, creando un' ingiustificata disparità di trattamento tra gli imprenditori nazionali e comprimendo la libertà di iniziativa economica.

In ambito comunitario, vige il principio che un prodotto liberamente commercializzato in uno Stato membro deve poter essere commercializzato in tutti gli Stati membri (salvo che esistano esigenze imperative, come la tutela della salute, la lealtà dei rapporti commerciali, i diritti di privativa industriale, esigenze che, nel caso in esame, non sussistono). Inoltre, non esistono norme comunitarie, che impongano l' indicazione dell' origine e provenienza del prodotto. Si potrebbe, pertanto, verificare un' ipotesi di discriminazione alla rovescia.

L' imprenditore nazionale potrebbe vedersi discriminato rispetto all' imprenditore comunitario, perché al primo verrebbe imposta l' indicazione di origine della merce prodotta all' estero, mentre al secondo, libero di commercializzare anche in Italia, tale obbligo non sarebbe imposto.

La Corte di Cassazione ha ravvisato un' ulteriore ipotesi di disparità di trattamento, nel caso in cui l' obbligo di indicazione della fabbricazione all' estero riguardasse solo i prodotti ai quali sono apposti marchi o diciture italiane o tali da farli apparire come prodotti in Italia e non anche quando siano apposti marchi o diciture di altri Stati membri.

Il D.L. 25 settembre 2009, n. 135, che ha introdotto il comma 49-*bis* dell' art. 4 della legge 23 luglio 2003, n. 350, ha previsto che, nel caso di uso del marchio da parte del titolare o del licenziatario, debbano essere fornite indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera del prodotto o comunque indicazioni sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero resa un' attestazione, da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno fornite in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto.

Se tali precisazioni non vengono rese, l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, costituisce fallace indicazione, perché effettuato con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce siano di origine italiana, ai sensi della normativa europea sull'origine.

Quindi, attualmente, esiste un obbligo di indicazione dell' origine estera del prodotto solo nell' ipotesi di uso del marchio con modalità tali da ingannare il consumatore che il prodotto sia di origine italiana, ma, anche in questo caso, non è necessario indicare il luogo di fabbricazione, essendo sufficiente fornire le informazioni necessarie ad evitare fraintendimenti. Il mancato adempimento a tale obbligo costituisce un illecito amministrativo (perseguibile con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 250.000 euro) e non già un reato.

Ritornando al caso in esame, tuttavia, le norme sopra riportate non sono applicabili, perché l' imprenditore non aveva apposto alcun marchio sui portafogli. La scritta "*Vera Pelle Italy*", impressa sul prodotto non era mendace, ma corrispondente al vero, essendo stati i portafogli, in effetti, fabbricati con pelle italiana, acquistata ed inviata in Cina, dove era stata lavorata secondo le indicazioni della ditta italiana. La dicitura in questione non ha fornito alcuna informazione sul luogo in cui sono stati fabbricati i portafogli. Inoltre, l' apposizione dell' adesivo recante la dicitura "*Made in PRC*" indicava esattamente che i prodotti erano stati fabbricati in Cina, circostanza altrettanto veritiera.

A proposito dell' indicazione "*Made in PRC*", anche se essa poteva non essere comprensibile da tutti, ad ogni modo, chiaramente escludeva che il prodotto fosse stato fabbricato in Italia.

La Suprema Corte, quindi, annullava la sentenza impugnata, essendo evidente che il fatto contestato non sussisteva.

## BOX NORMATIVO

- Sentenza n. 37818 Corte Cassazione, Sez. III penale, depositata il 25 ottobre 2010;
- L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, c. 49 e 49-*bis*;
- Art. 517 Cod. Pen.